

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Tra

La **Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB (FGB)**, con sede in Roma, Via Goito n. 39 P. IVA: IT12102591000 rappresentata dalla dr.ssa Manuelita Mancini (nel seguito indicata come “Fondazione”),

L'**Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste**, (di seguito UniVDA), C.F. 91041130070, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini 2/a rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Manuela CERETTA, autorizzata alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 104, del 19 dicembre 2025 (nel seguito indicata come “UNIVDA”),

di seguito indicate collettivamente come le “Parti” e singolarmente la “Parte”.

Premesso che

- La Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB impegnata nell'accompagnamento all'innovazione, tecnologica e sociale, ponendosi come facilitatore e acceleratore di ecosistemi locali per l'innovazione, connettendo diversi ecosistemi locali a livello transazionale, sviluppando reti e piattaforme per lo scambio di conoscenze, tecnologie, risorse, impegnata a supportare la nascita e lo sviluppo in tutta Italia di laboratori urbani di innovazione e incubazione;
- La stessa Fondazione risulta impegnata nella gestione in Valle d'Aosta delle Pépinières d'Entreprises (www.pepinieresvda.eu), incubatori di impresa della Regione Valle d'Aosta;
- L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- L'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- L'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- UniVDA sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, concorre all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio e promuovono la cooperazione didattica e scientifica;

- le Parti contribuiscono, attraverso attività di accelerazione, formazione, innovazione e disseminazione, a un processo di sviluppo promuovendo attività finalizzate all'ampliamento delle conoscenze;
- le Parti ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività di accelerazione e innovazione nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze;
- le Parti concordano nel ritenere che, attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del territorio, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'innovazione e promuovendo la disseminazione della cultura scientifica e tecnologica;
- con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 80, del 20 settembre 2022, è stato approvato in via definitiva il progetto denominato NODES – “Nord Ovest Digitale E Sostenibile”, in risposta all'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - CUP B63B22000010001;
- le Parti intendono proseguire le attività connesse al progetto NODES – “Nord Ovest Digitale E Sostenibile” a seguito del termine dello stesso;
- le Parti intendono con il presente Accordo quadro di collaborazione (di seguito “Accordo”) attivare una collaborazione nello svolgimento di attività di accelerazione, formazione, innovazione e disseminazione volte alla realizzazione di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso tra le Parti, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale e scientifico in attività di accelerazione, formazione, innovazione e disseminazione, nel quale le attività condotte da una Parte possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall'altra parte, nel perseguimento di obiettivi comuni. Le Parti hanno inoltre intenzione di operare congiuntamente su azioni progettuali e programmatiche rivolte alla valorizzazione del patrimonio di conoscenza presente e futuro detenuto dallo staff delle parti stesse.

Art. 2 – Modalità di collaborazione

Al fine di dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro le Parti attueranno la collaborazione reciproca nelle attività di accelerazione, formazione, innovazione e disseminazione nelle tematiche

di interesse comune, secondo forme che verranno all'uopo indicate in specifici accordi operativi di collaborazione da definire successivamente e che potranno prevedere, senza oneri a carico dell'Ateneo, tra l'altro:

- studi di settore e attività di ricerca e innovazione congiunta, scaturita da idee o esigenze delle Parti, sui temi di interesse comune per proseguire le attività a seguito del termine del progetto NODES;
- collaborazione sinergica relativa ad attività di accelerazione e innovazione operanti nell'ambito dei territori, dei macro-ambiti e dei campi di applicazione di NODES e, in particolare, dello Spoke 4 – Montagna Digitale e Sostenibile, quali ad esempio attività di supporto per start-up e scale-up, attività di comunicazione e disseminazione di opportunità di internazionalizzazione;
- attività di condivisione di output e outcome delle azioni avviate, con riferimento specifico ma non esclusivo alla partecipazione a tali iniziative di aziende, enti e singoli individui (docenti, studenti, liberi professionisti, ecc.) già coinvolti in iniziative NODES e, in particolare, dello Spoke 4 – Montagna Digitale e Sostenibile;
- messa a disposizione di competenze e personale;
- iniziative formative, seminari e convegni che possano contribuire alla divulgazione delle tematiche oggetto del progetto NODES e, in particolare, dello Spoke 4 – Montagna Digitale e Sostenibile;
- scambio di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche;
- messa a disposizione di materiali o strumenti su progetti di applicazione tecnologica, realizzazione di iniziative congiunte di alta formazione e di pubblicazioni su riviste specializzate;
- azioni di marketing, promozione, disseminazione e comunicazione congiunta dei risultati di ricerca e innovazione;
- iniziative legate alle attività di animazione territoriale, quali, ad esempio, Club 4 NODES, promossa dallo Steering Committee dello Spoke 4;
- realizzazione di accordi operativi concernenti Stage curriculari ed extracurriculari.

Gli aspetti tecnico-scientifici, amministrativi, economici ed organizzativi, tra cui anche l'uso dei rispettivi segni distintivi, relativi all'attuazione delle specifiche attività di collaborazione negli ambiti e con le modalità di cui sopra saranno regolati negli accordi operativi.

Art. 3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Accordo dovranno essere trasmesse ai seguenti recapiti:

per Fondazione Brodolini:

Pépinières d'Entreprises de la Vallée d'Aoste, e-mail pepinieres@fondazionebrodolini.eu, pec fgb.srl@legalmail.it, indirizzo Via Goito, 39 – 00165 Roma

per UNIVDA:

Ufficio Ricerca e terza missione, e-mail progetti@univda.it, tel. 0165 1875245, indirizzo Strada Cappuccini 2/a 11100 - Aosta

o a diverso recapito previamente comunicato per iscritto.

Art. 4 - Durata e rinnovo

Il presente Accordo Quadro ha durata di 3 anni a partire dalla data di repertorizzazione, e potrà essere rinnovato alla scadenza d'accordo tra le Parti, che potrà avvenire anche con scambio di nota tra le Parti. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta con almeno 2 mesi di preavviso. Resta fermo in caso di recesso l'impegno della Parte recedente a portare a conclusione le attività ed i progetti in corso di svolgimento.

Articolo 5 – Referenti

Ciascuna parte individua il/la referente dell'accordo nella persona del:

- per Fondazione Brodolini Srl il Legale rappresentante;
- per UNIVDA il Rettore o suo delegato.

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione espressamente qualificata come "confidenziale", "segreta" o in analoga maniera scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- a. comunicare qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e/o degli accordi operativi e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo;
- b. non rivelare a terzi, se non autorizzati per iscritto dall'altra Parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- c. non utilizzare, se non autorizzati per iscritto dall'altra parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo e dagli accordi operativi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente non a causa di violazioni del presente Accordo.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di dati personali, con particolare riferimento al Regolamento UE. n. 679/2016, al D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dall'Autorità Garante.

Le Parti concordano sulla necessità di individuare i rispettivi ruoli in merito alle attività di trattamento dei dati personali effettuate nell'ambito dei progetti di formazione, ricerca e innovazione oggetto del presente Accordo. Detti ruoli, definiti sulla base delle attività previste per ciascun progetto specifico, saranno formalizzati mediante atti separati, concordati per ogni singolo progetto.

Nel trattamento dei dati ciascuna Parte potrà avvalersi di personale autorizzato e istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, ovvero di Responsabili di trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti assicurano che i dati personali saranno trattati adottando tutte le misure adeguate in modo da evitare qualsiasi perdita di confidenzialità, disponibilità e integrità, nonché in modo strettamente riservato. In particolare, il personale incaricato dell'erogazione del servizio è impegnato ad evitare qualsiasi forma di divulgazione al di fuori dell'azienda delle informazioni e dei dati ricevuti.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti attestano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, in virtù degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti in relazione allo stesso, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati.

Ciascuna Parte, per quanto di propria spettanza, si impegna a tenere manlevata e indenne l'altra parte da qualsiasi pretesa, spesa, onere e/o danno, diretto e/o indiretto, che conseguano a propria inosservanza della normativa vigente ovvero a inadempienze degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo.

Per Fondazione Brodolini Srl il titolare del trattamento dei dati personali è contattabile a questo indirizzo privacy@fondazionebrodolini.eu.

Per UNIVDA il titolare del trattamento dei dati personali è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@univda.it e rpd@univda.it.

Nel merito delle attività discendenti dal presente accordo, i relativi accordi attuativi individueranno anche il responsabile per il trattamento dei dati.

Art. 8 – Codice etico

Le Parti dichiarano di conoscere e rispettare le disposizioni dei rispettivi Codice Etico e i principi e le regole di condotta prescritte entrambi reperibili rispettivamente sui rispettivi siti Internet.

Le Parti dichiarano e garantiscono di mantenere comportamenti corretti e trasparenti e che si impegneranno ad adottare, nel corso della durata dell'Accordo, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del rispettivo Codice etico.

Ciascuna Parte garantisce che, nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Accordo, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dalla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa dell'altra Parte.

Ogni violazione dei principi etici e di comportamento sopra richiamati, nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati e degli illeciti amministrativi possono legittimare ciascuna Parte a risolvere il presente Accordo, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 24/2023, le parti rendono noto di aver approvato una procedura in materia di whistleblowing e di essersi dotato di un canale interno per la gestione delle segnalazioni, il tutto accessibile dal sito internet nella sezione dedicata. Tale canale potrà essere utilizzato dai soggetti aventi titolo ai sensi del D. Lgs 24/2023 per effettuare in maniera confidenziale e riservata le segnalazioni ai sensi della normativa sopra citata.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Aosta quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 10 – Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Le spese

per l'imposta di bollo relative al presente Accordo sono a carico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e sono assolte in maniera virtuale. Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale.

Articolo 11 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Aosta,

Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Manuelita Mancini

Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste
LA RETTRICE
Prof.ssa Manuela Ceretta